

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1848

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRUNETTA

Abrogazione di disposizioni in materia di
collocamento fuori ruolo dei magistrati

Presentata il 25 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituto giuridico della messa fuori ruolo contempla due principi costituzionali: il principio di inamovibilità dei magistrati (articolo 107 della Costituzione) e quello di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione). Secondo la Costituzione i giudici sono inamovibili, ma il Consiglio superiore della magistratura può, se lo ritiene necessario, destinare i magistrati a differenti mansioni. L'apertura costituzionale giustifica l'esistenza della messa fuori ruolo, un istituto che prende le mosse dall'articolo 97 e consiste nel permettere al magistrato di svolgere funzioni amministrative per un periodo di tempo limitato (oggi 10 anni) e contemporaneamente mantenere la propria posizione all'interno della magistratura. Ciò garantendo il buon andamento della pubblica amministrazione perché viene destinato

ad attività necessitanti una specifica preparazione giuridica.

L'unico organo legittimato a concedere il beneficio della messa fuori ruolo è il Consiglio superiore della magistratura, che nella delibera deve basarsi sul criterio dell'esistenza di «gravi ragioni di servizio», un criterio quantomai vago che giustifica quasi tutte le richieste. Il giudice messo fuori ruolo continua non solo a far parte della magistratura, procedendo nell'avanzamento di carriera, ma mantiene anche il suo stipendio di magistrato, che viene cumulato con quello percepito per la nuova attività. Tra l'altro, non subisce nemmeno il blocco degli automatismi stipendiali che ha interessato tutta la Pubblica amministrazione dove comunque opera come fuori ruolo, con un trattamento differenziato.

Negli ultimi anni la tendenza a richiedere la messa fuori ruolo è stata talmente

ampia da necessitare una presa di posizione dello stesso Consiglio superiore della magistratura che nel 2008 ha emesso una circolare, nella quale ha espresso le proprie perplessità circa il crescente fenomeno, dichiarandosi preoccupato per il numero di posti vacanti presenti in un ordinamento, quello giudiziario, già vulnerato da un'endemica mancanza di personale che si riflette sulla lunghezza dei processi. Ma il problema è ancora più ampio, perché l'esercitare per molti anni le funzioni amministrative comporta per il giudice un netto avvicinamento al potere esecutivo; una vicinanza molto pericolosa che mette a rischio il fondamentale principio di terzietà della magistratura, esponendolo a forti pressioni politiche.

La disciplina è molto frastagliata e composta da norme emesse nell'arco di

tantissimi anni. Anche la legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione) ha modificato la materia, tentando di porre dei limiti e vietando ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico, pena la decadenza dalla carica e la nullità degli atti compiuti.

La presente proposta di legge si propone di eliminare del tutto l'istituto della messa fuori ruolo dal nostro ordinamento, con l'auspicio che il ritorno di tutto questo organico (oltre 200 giudici) presso la magistratura sia funzionale per tentare di arginare il problema della carenza di organico che caratterizza il nostro sistema giudiziario e che si riflette sulla lunghezza dei processi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capo X del titolo quinto è abrogato;

b) l'articolo 210 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 18, le parole: « , i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative » sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 18 le parole: « , ed i magistrati della giurisdizione ordinaria » sono soppresse;

c) l'articolo 19 è abrogato.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.

4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è abrogato.

5. L'articolo 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è abrogato.

6. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, è abrogato.

7. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388, è abrogato.

8. I commi 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono abrogati.



17PDL0056090